

Pluris

CEDAM

UTET

Cassazione  
Civile

Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 11-12-2012, n. 22514

Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
 SEZIONE SESTA CIVILE  
 SOTTOSEZIONE 3

*Revocato  
 competenza*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -

Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -

Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere -

Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere -

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11856-2011 proposto da:

V.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CASTRENSE 7, presso lo studio dell'avvocato BRUNO DEBORA, rappresentata e difesa dall'avvocato DI MASCIO GIUSEPPE giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'ITALIA MERIDIONALE SOCIETA' PER AZIONI - ISVEIMER SPA IN LIQUIDAZIONE volontaria, in persona del suo liquidatore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 325, presso lo studio dell'avvocato ABIGNENTE MATILDE, rappresentato e difeso dagli avvocati DI STEFANO FRANCESCO, ABIGNENTE ANGELO giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro

E.S.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 2099/2010 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI del 14/04/2010, depositata il 04/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2012 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l'Avvocato Di Mascio Giuseppe difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l'Avvocato Di Stefano Francesco difensore del controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA che nulla osserva.

### **Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

Con sentenza del 4/6/2010 la Corte d'Appello di Napoli respingeva il gravame interposto dal sig. V.A. nei confronti della pronunzia Trib. Napoli 13/9/2006 di accoglimento della domanda spiegata nei confronti suoi e del sig. E.S. dalla società Isveimer s.p.a. di revocatoria ex art. 2901 c.c. di atto di compravendita stipulato a rogito Notaio Palermi d.d. 21/5/1996.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la V. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorso la società Isveimer s.p.a..

L'intimato sig. E. non ha svolto attività difensiva.

Con il 1 motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 33 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2.

Con il 2 motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il ricorso si appalesa sotto plurimi profili inammissibile.

Va anzitutto osservato che nell'impugnata sentenza la corte di merito ha fatto piena e corretta applicazione del principio affermato dalle richiamate pronunzie di questa Corte cass., 6/7/1993, n. 7377 e Cass., 4/11/2002, n. 15441 secondo cui la competenza per territorio sulla domanda di revocazione proposta ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., essendo questa relativa ad una obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, deve essere determinata in base ai criteri di collegamento alternativamete previsti dagli artt. 18 - 20 c.p.c. con la conseguenza che anche in queste controversie l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto ma, come in ogni altra controversia relativa a diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili.

Principio in relazione al quale la ricorrente si limita ad opporre il diverso e superato orientamento sostenuto in due pronunzie della giurisprudenza di merito secondo cui in materia di azione revocatoria ex art. 2901 c.c. è competente per territorio unicamente il Giudice del foro generale del convenuto.

A tale stregua essa non offre invero elementi per mutare l'orientamento di questa Corte, in violazione dell'art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1.

Quanto al denunciato vizio ex art. 112 c.p.c. deve per altro verso osservarsi che la ricorrente non indica specificamente anche l'atto difensivo o il verbale di udienza nei quali le domande o le eccezioni sono state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (v. Cass., 31/1/2006, n. 2138; Cass., 27/1/2006, n. 1732; Cass., 4/4/2005, n. 6972; Cass., 23/1/2004, n. 1170; Cass., 16/4/2003, n. 6055).

Orbene, risulta a tale stregua non osservato il principio affermato da questa Corte in base al quale il ricorrente che proponga in sede di legittimità una determinata questione giuridica implicante accertamenti di fatto, ha l'onere non solo di allegarne l'avvenuta deduzione avanti al giudice di merito, ma, in ossequio al disposto di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare altresì in quale atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, al fine di consentire il controllo ex actis della veridicità di tale asserzione, prodromico alla disamina nei merito della questione medesima (cfr., con riferimento a differenti ipotesi, Cass., 19/6/2012, n. 10032;

Cass. 20/10/2006, n. 22540; Cass., 27/5/2010, n. 12992; Cass. 27/9/2006, n. 21020).

E' infatti al riguardo noto che pur divenendo nell'ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo la Corte di legittimità giudice anche del fatto (processuale) ed abbia quindi il potere-dovere di procedere direttamente all'esame e all'interpretazione degli atti processuali, preliminarmente ad ogni altra questione si prospetta invero quella concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicchè esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione la Corte di Cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221)";

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che la ricorrente non ha presentato memoria, che è stata viceversa prodotta dalla controricorrente società Isveimer s.p.a.;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso va pertanto rigettato;

considerato che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre non è a farsi luogo a provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell' E. non avendo il medesimo svolto attività difensiva.

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 20.200,00, di cui Euro 20.000,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge in favore della controricorrente società Isveimer s.p.a..

---

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati  
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da UTET S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Pluris

CEDAM

UTET  
GIURIDICARepertorio di  
giurisprudenza**Cass. civ. Sez. III, 06/07/1993, n. 7377**

Banca naz. lav. c. Palombo

**CREDITORE**

La competenza per territorio sulla domanda di revocazione proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c., essendo questa relativa ad una obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, deve essere determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli art. 18-20 c.p.c., con la conseguenza che anche in queste controversie l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto ma, come in ogni altra controversia relativa a diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili.

**FONTI**

Arch. Civ., 1993, 1048

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati  
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da UTET S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.